

Segreteria Generale Ufficio Programmazione Controllo e Partecipazioni

**Classificazione:** A 14 - 20030000007

Arezzo, il 14/11/2019

# Provvedimento n. 3031

### **OGGETTO**:

Gara per la cessione della partecipazione azionaria detenuta dal Comune di Arezzo nella società "A.I.S.A. S.p.A. - Arezzo Impianti e Servizi Ambientali." in attuazione dei piani di razionalizzazione di cui all'art. 24 e 20 del D.Lgs. n. 175/2016. Determinazione a contrattare. Approvazione bando e schemi.-

### Il Direttore

**PREMESSO** che il Comune di Arezzo detiene nel proprio portafoglio azionario una partecipazione nella società A.I.S.A. S.p.A., con sede in Arezzo (P. Iva/C.F. 01530150513, n. REA AR-117734), nella misura di n. 225.861 azioni del valore nominale di Euro 14,54 cadauna, corrispondenti ad una quota dell'84,91% del capitale sociale, per un valore nominale complessivo pari ad Euro 3.284.018,94;

#### **RICHIAMATI:**

- il R.D. n. 2440/1923 e s.m.i., avente ad oggetto "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato";
- il R.D. n. 827/1924 e s.m.i., recante "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato", a norma del quale rientrano nei beni mobili dello Stato i «diritti ed azioni che a norma del Codice civile sono considerati conte beni mobili» (art. 20);
- i principi generali di cui alla direttiva CIPE del 30/12/1992, nei limiti della loro applicazione analogica al caso delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche locali;
- il D.L. n. 332/1994 e s.m.i. ("Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni.");
- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 ("Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", di seguito anche semplicemente "Testo unico" o "TUSP"), con cui, sulla base di idonei criteri di rilevazione, il legislatore ha stabilito una



procedura di revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni, direttamente o indirettamente, alla data di entrata in vigore del decreto stesso (art. 24), prevedendo, altresì, una razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche da attuarsi con cadenza annuale (art. 20);

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 116 del 25 settembre 2017 con cui il Comune di Arezzo ha proceduto ad approvare il piano straordinario di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., individuando, a seguito della ricognizione delle partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del richiamato decreto e, dunque, al 23 settembre 2016, le società da sottoporre ad interventi di riassetto e/o razionalizzazione, tra cui è stata ricompresa la società A.I.S.A. S.p.A., così come espressamente indicato nella scheda classificata con il codice "05.02" e denominata "Dismissione/liquidazione" dell'allegato 1) al piano medesimo;

RILEVATO che, così come segnalato attraverso i canali istituzionali alla struttura competente di cui all'art. 15 del D.Lgs 175/2016, ai fini della valorizzazione delle quote possedute dal Comune di Arezzo nella società A.I.S.A. S.p.A., l'operazione di cessione, in attuazione della menzionata deliberazione C.C. n. 116/2017, ha richiesto, a riguardo, l'attesa della definizione del complessivo quadro valutativo della valorizzazione dei crediti TIA, attualmente contabilizzati nel bilancio di A.I.S.A. che rappresentano i principali *asset* determinanti il valore della quota medesima;

CONSIDERATO che nelle more del processo di analisi del piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni possedute dall'Amministrazione comunale alla data del 31 dicembre 2017, di cui all'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, è intervenuto l'iter parlamentare di modifica dell'art. 24 del medesimo Testo Unico, che ha ivi introdotto l'art. 5-bis, in base al quale «A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le societa' partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni e' conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione», conclusosi con l'approvazione definitiva della legge n.145 del 30 dicembre 2018 (legge di bilancio 2019);

**PRESO ATTO**, altresì, che la società A.I.S.A. S.p.A non riscontra le condizioni previste dall'art. 24, comma 5-bis del D.Lgs. 175/2016 sopra richiamato e che, pertanto, l'operazione di dismissione delle quote di partecipazione nella predetta società è confermata con le medesime motivazioni di cui al piano di razionalizzazione straordinario, approvato con atto n. 116/2017, nonché nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 19 dicembre 2018, con cui il Comune di Arezzo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., ha effettuato l'analisi periodica dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2017;

#### **VISTO**:

- L'art. 7, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 175/2016, il quale stabilisce che «1. La deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con: [...] c) deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali»;
- 1'art 10, commi 1 e 2 del medesimo D.Lgs. 175/2016 secondo cui:



- «1. Gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche sono adottati secondo le modalita' di cui all'articolo 7, comma 1.
- 2. L'alienazione delle partecipazioni e' effettuata nel rispetto dei principi di pubblicita', trasparenza e non discriminazione. [...]»;

## RILEVATO quanto previsto dal vigente Statuto di A.I.S.A S.p.A., ed in particolare:

- l'art. 5, comma 2, il quale stabilisce che «2. Ai soci enti pubblici territoriali è riservato in via esclusiva almeno il 51% del capitale sociale. Al Comune di Arezzo, in ogni caso, è riservato in via esclusiva almeno il 50,01% del capitale sociale.»;
- 1'art. 8, comma 2.1 e commi da 3.1 a 3.5, ai sensi dei quali:
- «2.1. In caso di trasferimento per atto tra vivi delle azioni, spetta ai soci regolarmente iscritti nei libri sociali, il diritto di prelazione per l'acquisto.»;
- «3.1. Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al presente articolo, in caso di trasferimento per atto tra vivi delle azioni [...] è richiesto il gradimento dell'Assemblea.
- 3.2. Il socio che intenda alienare le proprie azioni o costituire sulle stesse diritti reali, dovrà comunicare con lettera raccomandata inviata alla società la proposta di alienazione, contenente l'indicazione della persona del cessionario e la descrizione delle azioni da alienare. L'Organo Amministrativo, dovrà senza indugio, attivare la decisione dell'assemblea.
- 3.3. L'Assemblea delibera senza tener conto della partecipazione del socio alienante. La decisione sul gradimento dovrà intervenire senza indugio, e comunicata all'Organo Amministrativo. L'Organo Amministrativo dovrà comunicare, con lettera raccomandata inviata all'indirizzo risultante dal libro soci, al socio la decisione sul gradimento.
- 3.4. Qualora entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso e il socio potrà trasferire le azioni, subordinatamente al rispetto delle vigenti disposizioni normative.
- 3.5. In ogni caso in cui, a mente del presente articolo sia stato negato o comunque condizionato il gradimento, il socio che intende alienare le proprie azioni potrà recedere dalla società. La quota di liquidazione sarà determinata secondo le modalità e nella misura previste dall'art. 2437 ter c.c. e dovrà essere corrisposta al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata contenente la volontà di recesso del socio.».

## **OSSERVATO** come

• a fronte dell'assetto normativo delineato dal D.lgs. n. 175/2016, la menzionata previsione di una dismissione della partecipazione in A.I.S.A. S.p.A. stabilita dal Consiglio Comunale con le richiamate deliberazioni n. 116/2017 e n. 112/2018, chiaramente orientate in tal senso dal punto di vista sostanziale, potrebbe implicare una formale modifica statutaria che consenta al soggetto che, tra i potenziali acquirenti, risulterà aggiudicatario definitivo, sia esso un ente pubblico territoriale o di diversa natura, pubblica o privata, di procedere alla sottoscrizione del contratto entro la cornice di un coerente quadro statutario;



- a tal fine, occorra disporre le opportune previsioni e cautele nell'ambito della procedura di gara per la dismissione della quota di partecipazione detenuta dal Comune di Arezzo in A.I.S.A. S.p.A., contestualmente provvedendo alla eventuale rimozione dei vincoli statutari di cui all'art. 5, comma 2, dello Statuto;
- sulla base delle decisioni assunte dalle predette deliberazioni C.C. n. 116/2017 e n. 112/2018, nonché della deliberazione di G.C. n. 58 del 25/02/2019, l'eventuale rimozione dei vincoli statutari di cui all'art. 5, comma 2, dello Statuto, funzionale all'attuazione della decisione di dismissione, risulta in questo senso già autorizzata ed a tale indirizzo il rappresentante dell'Amministrazione comunale in sede assembleare è tenuto ad attenersi;

CONSIDERATO che, in attuazione delle deliberazioni consiliari sopra richiamate, questo Ente intende offrire in vendita, nel rispetto dei principi di cui al citato art. 10, comma 2, del D.lgs. 175/2016, le azioni della società A.I.S.A. S.p.A. possedute dal Comune di Arezzo nella misura di n. 225.861 azioni del valore nominale di Euro 14,54 cadauna, corrispondenti ad una quota dell'84,91% del capitale sociale, per un valore nominale complessivo pari ad Euro 3.284.018,94, fatto salvo consentire l'eventuale esercizio dei diritti di prelazione, l'esperimento delle clausole di gradimento, così come previste dallo statuto sociale, nonché l'eventuale rimozione dei vincoli di cui all'art. 5, comma 2, del vigente statuto sociale.

**RICHIAMATA** la delibera n. 58 del 25/02/2019 con cui la Giunta Comunale in attuazione della procedura di dismissione delle quote di partecipazione del Comune di Arezzo nella società A.I.S.A. s.p.a., come prevista dalla deliberazione C.C. n. 116/2017 e C.C. n. 112/2018, ha fornito i seguenti principali indirizzi:

- 1. di dare avvio alla procedura di dismissione della partecipazione societaria detenuta dal Comune di Arezzo in A.I.S.A. S.p.A., pari all'84,91% del capitale sociale e costituita da n. 225.861 azioni del valore nominale di Euro 25,00 cadauna, per un valore nominale complessivo pari ad Euro 5.646.525,00, in attuazione di quanto stabilito con deliberazioni C.C. n. 116/2017 e n. 112/2018, specificando che le connesse operazioni avverranno con le procedure di evidenza previste dal R.D. 827/1924 e s.m.i., nonché dall'art. 1 del D.L. 332/1994 e s.m.i., in quanto applicabili. Le procedure saranno espletate nel rispetto della clausola di prelazione prevista dallo statuto societario, oltre che della clausola di gradimento;
- 2. di individuare quale parametro economico minimo di riferimento per le transazioni afferenti alle azioni della Società, il valore del patrimonio netto contabile relativo all'ultimo bilancio approvato, di cui al punto 4 dell'art. 2426 del codice ("Criteri di valutazioni");
- 3. di autorizzare sin da ora il rappresentante dell'Amministrazione comunale ad esprimere voto favorevole in seno alla eventuale futura Assemblea dei soci di A.I.S.A. S.p.A. convocata in merito alla rimozione dei vincoli di cui all'art. 5, comma 2, dello Statuto sociale, al fine di dare effettiva procedibilità attuativa alla operazione di dismissione disposta con deliberazioni C.C. n. 116/2017 e n. 112/2018;
- 4. di stabilire che l'esperimento dell'asta debba avvenire nel rispetto dei seguenti principi:



- Asta pubblica con il metodo delle offerte in aumento sul prezzo a base d'asta;
- Quota di capitale sociale posta in vendita: 84,91%, costituita da n. 225.861 azioni del valore nominale di Euro 25,00 cadauna, per un valore nominale complessivo pari ad Euro 5.646.525,00;
- Individuazione, quale regola per la stima della quota di partecipazione, del criterio di cui al punto 4 dell'art. 2426 del codice ("Criteri di valutazioni"), il quale prende a riferimento l'importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese controllate di cui si detiene una partecipazione;
- Frazionamento dell'offerta delle azioni messe a gara in n. 10 (dieci) lotti, al fine di rendere l'offerta maggiormente appetibile agli investitori interessati, incrementando conseguentemente le probabilità di esito positivo della stessa;
- Pagamento rateizzabile, con rateizzazione non superiore a tre anni, con versamento all'Amministrazione, alla stipula del contratto di cessione della partecipazione, di un importo non inferiore al 20% del prezzo di offerta; il mancato pagamento anche di una sola rata determina, decorso un mese dalla diffida, il trasferimento della partecipazione all'Amministrazione comunale, cui restano acquisite le rate pagate;
- Pubblicazione dell'avviso d'asta sul sito internet del Comune di Arezzo, all'Albo Pretorio del Comune di Arezzo:
- 5. di procedere, per il resto, con le modalità stabilite nel dispositivo delle citate deliberazioni C.C. n. 116/2017 e n. 112/2018, dando mandato all'Ufficio proponente di riferire, al termine delle operazioni, circa gli esiti delle stesse, all'Assessorato competente.
- 6. di trasmettere la presente deliberazione alla società A.I.S.A. S.p.A., per opportuna cognizione;
- 7. di conferire al presente atto l'immediata eseguibilità, a mente dell'art. 134 comma 4 del d. lgs. 267/2000, onde consentire la più rapida attuazione dell'operazione ricompresa nel piano di revisione straordinaria delle partecipazioni approvato con deliberazione C.C. n. 116/2017 e nella revisione periodica delle partecipazioni approvata con deliberazione C.C. n. 112/2018.

#### **DATO ATTO:**

- che a seguito del risultato conseguito nell'esercizio 2018, l'assemblea straordinaria della società A.I.S.A. S.p.A. tenutasi in data 26/07/2019, ha deliberato la riduzione del capitale sociale per perdite, ai sensi dell'art. 2.446 del C.C., sulla base della relazione sulla situazione patrimoniale della società al 30/06/2019 che ha aggiornato i dati di bilancio al 31/12/2018, approvato con deliberazione dell'assemblea ordinaria in data 15/07/2019;
- che per effetto delle variazioni patrimoniali stabilite attraverso la deliberazione assunta dell'assemblea straordinaria del 26/07/2019, il capitale sociale è stato ridotto da Euro 6.650.000,00 ad Euro 3.867.640,00 mediante diminuzione del valore nominale delle n. 266.000 di cui è composto da Euro 25,00 ad Euro 14,54, con ciò ridefinendosi il valore complessivo nominale della quota di partecipazione del Comune di Arezzo da Euro 5.646.525,00 ad Euro 3.284.018,94, per una corrispondente quota di patrimonio netto pari ad Euro 3.260.280,61, ad invarianza del

numero di azioni detenute (pari a n. 225.861) e della quota di partecipazione dello stesso Ente in A.I.S.A. S.p.A. (84,91%);

RITENUTO che, in rispondenza alle finalità ed agli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale attraverso la menzionata deliberazione n. 58/2019, la più recente determinazione del valore patrimoniale della Società, come risultante in esito alle correlate assemblee dei soci del 15 e del 16 luglio 2019, esprima, in ossequio ai generali principi di trasparenza, correttezza e veridicità, una più corretta base ai fini della gara in oggetto;

**CONSIDERATO** pertanto necessario che nel determinare il valore della quota di partecipazione detenuta dal Comune di Arezzo in funzione del criterio di cui al punto 4 dell'art. 2426 del codice ("*Criteri di valutazioni*"), il quale prende a riferimento l'importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio, venga preso a riferimento quello risultante a seguito della rideterminazione occorsa a seguito della menzionata riduzione di capitale;

RICHIAMATO l'art. 192 del TUEL in materia di determinazioni a contrattare e ritenuto, pertanto, di dover indire una procedura di evidenza, approvando, nel contempo, il bando di gara e la relativa modulistica, nel rispetto dei principi generali della contrattualistica pubblica e di quanto previsto dagli articoli 73 e ss. del R.D. 23/05/1924, n. 827 e s.m.i., del D.L. 332/1994 e s.m.i., nonché del vigente Regolamento comunale sui contratti, per quanto applicabile;

RITENUTA la propria competenza in materia, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000, del vigente Statuto Comunale e dei decreti sindacali n. 29 del 27/03/2017 e n. 31 del 03/04/2017 (prorogato con Decreto Sindacale n. 117 del 30.11.2017);

#### **DETERMINA**

per le motivazioni di cui in premessa, che qui integralmente vengono richiamate:

1. di indire, sulla scorta degli indirizzi previsti dalla successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 25.02.2019, una procedura di evidenza pubblica per la dismissione della partecipazione societaria detenuta dal Comune di Arezzo in A.I.S.A. S.p.A., pari all'84,91% del capitale sociale e costituita da n. 225.861 azioni del valore nominale di Euro 14,54 cadauna, per un valore nominale complessivo pari ad Euro 3.284.018,94, ed una determinazione del prezzo a base d'asta pari ad Euro 3.260.280,61, (Euro tremilioniduecentosessantamiladuecentoottanta e centesimi sessantuno), corrispondente alla quota di patrimonio netto risultante dall'ultima situazione patrimoniale al 30/06/2019, resa disponibile a seguito dell'applicazione dell'art. 2446 del C.C., e pari ad



Euro 3.839.683,00, in attuazione di quanto stabilito con deliberazioni C.C. n. 116/2017 e C.C. n. 112/2018;

- 2. di dare atto che il capitolo di entrata destinato ad accogliere il ricavato della procedura di evidenza in oggetto è il n. 41400 del bilancio comunale;
- 3. di approvare, nel contempo, il bando di gara e la relativa modulistica, nel rispetto dei principi generali della contrattualistica pubblica e di quanto previsto dagli articoli 73 e ss. del R.D. 23/05/1924, n. 827 e s.m.i., nonché dall'art. 1 del D.L. 332/1994 e s.m.i., in quanto applicabili, del vigente Regolamento comunale sui contratti, per quanto applicabile, che si allegano al presente atto, quali parti integranti e sostanziali, nel seguente modo:
  - sub 1. (bando di gara);
  - sub 2. (modello 1 "Domanda di partecipazione")
  - *sub 3. (modello 2 "Offerta economica");*
- 4. Di stabilire che il bando di gara preveda che tutte le spese contrattuali, ivi comprese le spese notarili, imposte, diritti, commissioni, etc. saranno integralmente a carico dell'aggiudicatario, giusto art. 62 del R.D. 827/1924 e s.m.i.

- Si dà atto che un esemplare del presente provvedimento è conservato nella raccolta degli atti ufficiali del Comune, previa pubblicazione all'Albo Pretorio.
- Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Toscana entro 60 gg., alternativamente al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg., secondo le procedure di legge e da parte di chi vi abbia titolo.



Il presente atto è trasmesso ai seguenti destinatari:

- Segreteria Generale, per la pubblicazione e conservazione;
- Servizio Finanziario;
- Ufficio Emittente;
- Assessore alle Società partecipate;
- Presidente del Consiglio Comunale;
- Presidente dell'Organo di Revisione economico-finanziaria

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Prov. n. 3031 del 14/11/2019